

## **FOGLIO INFORMATIVO N. 5 -2026**

### **Bollo auto: prescrizione dopo tre anni**

**In pochi lo sanno, ma il 31 dicembre di ogni anno è il giorno in cui si prescrivono i bolli auto non ancora pagati relativi al terzo anno precedente, però solo a determinate condizioni.**

**Non è detto che tutti conoscano con precisione quando il pagamento del bollo si estingue, vista la molteplicità di termini di prescrizione, notifiche, atti interruttivi e cartelle esattoriali che ogni cittadino si trova a dovere periodicamente affrontare.**

#### **Conoscere per difendersi**

Di fatto, il 31 dicembre di ogni anno è la data che determina la prescrizione dei bolli auto che riguardano i tre anni precedenti, salvo che non siano stati compiuti – da chi il bollo lo deve riscuotere – degli atti idonei a interrompere il decorso della prescrizione.

Per questo motivo conoscere il meccanismo che regola queste procedure giova a capire se una richiesta di pagamento sia effettivamente dovuta oppure no, o se debba considerarsi definitivamente estinta, considerato anche che il meccanismo della prescrizione è uno dei punti più controversi nel rapporto tra contribuente e Pubblica Amministrazione.

#### **Una tassa regionale**

La tassa automobilistica regionale è soggetta a un regime di prescrizione definito “breve”, cioè solo di tre anni, come prevista dalla normativa speciale, poi più volte riconfermata dalla giurisprudenza. La prescrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello a cui il bollo si riferisce. Pertanto, ad esempio, il bollo relativo all’anno 2022 è quello che si è prescritto il 31 dicembre dell’anno 2025 (anno 2022 + anni 3).

Il motivo della prescrizione “breve” deriva dal fatto che la tassa automobilistica è un tributo appunto “regionale”, soggetto alle regole dei tributi periodici con termini ridotti, in cui l’inerzia dell’amministrazione nell’inviare le richieste di pagamento non può protrarsi oltre il normale triennio.

#### **Un meccanismo (teoricamente) automatico**

Come detto, il bollo auto che si è prescritto il 31 dicembre 2025 è quello relativo all’annualità 2022. Questo poiché la prescrizione decorre dal 1° gennaio 2023, salvo che non vi siano atti interruttivi. Il 31 dicembre è quindi il termine ultimo oltre il quale il tributo non può più essere richiesto, né erogato in riscossione. Pertanto, se entro tale data non è stato notificato alcun avviso di accertamento, sollecito, avviso bonario o cartella esattoriale, il debito deve intendersi definitivamente estinto. La prescrizione, in ogni caso, è automatica e non bisogna presentare delle domande, o avviare delle particolari procedure amministrative, salvo che, dopo lo scadere dei 3 anni, giungano atti di cui sopra. In tal caso, la prescrizione deve essere fatta valere e dovrà essere eccepita formalmente dall’automobilista.

#### **Gli atti interruttivi della prescrizione**

Da un lato, ci troviamo dinanzi a una amministrazione che non può, per legge, esigere dai contribuenti il pagamento dopo tre anni; dall’altro, la stessa gode di una serie di strumenti

che possono interrompere il decorso della prescrizione e quindi farla ricominciare daccapo, contando altri 3 anni dal momento in cui si riceve il c.d. “atto interruttivo”.

Deve trattarsi, in sostanza, di un atto formale, come quelli sotto citati, da cui emerga la volontà dell'amministrazione di esigere il credito: avviso di accertamento, ingiunzione fiscale, cartella di pagamento (se correttamente notificata), sollecito formale proveniente da Regione o ente incaricato, PEC o raccomandata contenente richiesta di pagamento.

### **Il caso delle cartelle esattoriali**

Non cambia molto la situazione quando il debito viene iscritto a ruolo e trasmesso all'agente della riscossione. Il regime della prescrizione cambia. Per la giurisprudenza consolidata, i tributi locali iscritti a ruolo mantengono la prescrizione dei 3 anni, anche se intervenuti dopo la cartella esattoriale. Pertanto, l'arrivo della cartella interrompe la prescrizione del bollo e dal momento dell'arrivo decorre un nuovo termine di tre anni, entro cui l'agente della riscossione deve notificare ulteriori atti (come intimazioni di pagamento). È bene ricordarsi quindi che, anche se a un certo punto arriva la cartella esattoriale, la prescrizione triennale rimane la medesima, e non fa determinare alcun diverso regime di prescrizione, come quella decennale.

Il bollo auto, infatti, essendo tributo locale periodico, non si prescrive mai in dieci anni.

### **Come comportarci in caso di prescrizione?**

Nel caso in cui si dovesse ricevere un avviso formale, una cartella esattoriale o un sollecito di pagamento, relativi a delle annualità di bollo auto, per i quali in precedenza non sono mai stati notificati i relativi atti entro il triennio, la richiesta è da considerarsi non fondata e il contribuente potrà opporsi. Sarà necessaria, preventivamente, una verifica accurata dell'annualità a cui il bollo si riferisce e del momento in cui è intervenuta la notifica dell'ultimo atto valido.

È sempre possibile richiedere anche l'estratto di ruolo o l'estratto dei movimenti presso la Regione o l'Agente della Riscossione, ovvero – scelta adottata da molti – presentare un'istanza di annullamento in autotutela, eccependo l'intervenuta prescrizione.

### **Il ricorso giudiziale**

Se l'autotutela non va in porto, si può proporre ricorso al giudice competente, che per casi del genere è normalmente il Giudice di Pace. Sappiamo anche che l'eccezione di prescrizione può essere sollevata in qualsiasi fase, sia amministrativa che giudiziale, e nel primo caso anche solo tramite opposizione amministrativa, purché si dimostri che il termine triennale è decorso senza che vi fossero atti validi.

### **A cosa serve la prescrizione del bollo auto?**

La prescrizione triennale del bollo auto scongiura la possibilità di portare avanti debiti nel tempo, impone alle amministrazioni una gestione più rapida e trasparente e induce gli automobilisti a liberarsi definitivamente di vecchi debiti.

### **La prescrizione nel Diritto civile**

La prescrizione civile determina l'estinzione di un diritto quando il titolare dello stesso lo esercita entro un certo termine stabilito dalla legge, che generalmente è di dieci anni. L'argomento viene trattato negli articoli 2934-2963 del Codice Civile. Se dunque un diritto non viene esercitato per un periodo di tempo prolungato, si giunge alla sua estinzione.

Lo scopo della prescrizione è quello di garantire la certezza nei rapporti giuridici. Da un lato stimola l'attività del titolare del diritto e fare in modo che lo eserciti in tempi

ragionevoli; dall'altro protegge il debitore da una continuativa azione da parte del creditore, anche con tempistiche inspiegabilmente dilatate.

### **I diversi tipi di prescrizione**

Troviamo due tipologie di prescrizione:

- la prescrizione ordinaria, il cui termine normalmente è di dieci anni (come previsto dall'art. 2946 del Codice Civile); questo termine è quello che si applica a tutti i diritti per i quali la legge non prevede un termine diverso;
- la prescrizione breve, legata ad alcuni diritti soggetti a termini di prescrizione più veloci, come ad esempio i cinque anni previsti per il risarcimento del danno derivante da fatto illecito, i due anni per diritti derivanti da contratti di assicurazione (escluso quello sulla vita), oppure il singolo anno per diritti derivanti da contratti di mediazione, spedizione e trasporto.

**Roma, gennaio 2026**